

QUESITI – PROGRAMMA SICUREZZA – COMUNI E PROVINCE ANNO 2009

QUESITO	DATA	RISPOSTA
<p>Richiesta di chiarimenti in merito all'incompatibilità tra contributi regionali e contributi statali</p>	<p>23.06.2009</p>	<p>Con riferimento a richieste di chiarimenti in ordine ai contributi statali e regionali per la sicurezza pervenute da alcuni Comandi, si precisa che la disciplina regionale concernente le assegnazioni di finanziamento per i progetti di assicurazione civica non prevede ipotesi di incompatibilità con altre eventuali assegnazioni che dovessero essere disposte sulla base della normativa statale; un tanto, sia con riferimento ai contributi già erogati sulla base della legge regionale 14 agosto 2008 n. 9, di cui molti Comuni hanno beneficiato, sia a quelli che potranno essere attribuiti in esecuzione del Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza per l'anno in corso.</p> <p>Per contro, vista la competenza statale in ordine ai criteri di assegnazione dei contributi che potranno essere erogati dal Ministero dell'Interno in forza dell'art. 61, comma 18 della legge 6 agosto 2008 n. 133, non è possibile fornire chiarimenti interpretativi sulle condizioni di ammissibilità dei progetti o erogazione dei contributi previsti dalla suddetta normativa; tuttavia, preso atto di quanto disposto dalla suddetta legge statale e in via collaborativa, si ritiene che possa rispondere a criteri di buona amministrazione il principio secondo il quale le richieste di contributi statali e regionali debbano riguardare progetti chiaramente diversi.</p>
<p>Qualora l'Ente riceva un contributo inferiore rispetto al preventivo presentato per la realizzazione dei progetti, è tenuto a finanziare la differenza con fondi propri?</p>	<p>15.07.2009</p>	<p>Il programma regionale non prevede il cofinanziamento dei progetti da parte degli enti, ma è opportuno che la richiesta di finanziamento non sia superiore ai limiti massimi finanziabili di cui al punto 5.3 del programma.</p> <p>Anche perché una richiesta superiore al limite massimo finanziabile potrebbe falsare l'attribuzione dei punteggi in sede di stesura della graduatoria.</p> <p>Resta inteso che i contributi erogati devono essere utilizzati per l'esecuzione dell'intervento conformemente al preventivo di spesa indicato all'atto della presentazione della domanda – salvo autorizzazione alla modifica – e quindi i contributi assegnati dovranno essere utilizzati nel rispetto delle percentuali indicate</p>

		nella richiesta per la formazione della graduatoria.
Può costituire oggetto di contributo la realizzazione di un sistema di altoparlanti da posizionare sul territorio da utilizzare per avvisi di pubblica utilità?	20.07.2009	Il progetto potrebbe rientrare tra gli interventi di cui alla lettera d) del punto 2, qualora si tratti di impianto utilizzato dalla polizia locale per avvisi di pubblica utilità in occasione di eventi o situazioni rilevanti per la sicurezza della popolazione e/o connessi allo svolgimento delle funzioni di polizia locale (es. chiusura di una strada per pubblica manifestazione, pericoli derivanti da calamità atmosferiche o sinistri stradali...).
Come deve essere intesa la frase con cui il Comune dichiara di aver beneficiato dei contributi ex L.R. n. 9/2008 per l'utilizzo dei volontari ?	21.07.2009 11.08.2009	I finanziamenti concessi ai sensi della L.R. n. 9/2008 sono stati erogati mediante attribuzione ai Comuni di una somma totale per tutti gli interventi previsti nella domanda senza suddivisione specifica degli importi per singolo progetto. La dichiarazione da rendere nel modulo di domanda deve essere intesa nel senso sostanziale, nel senso che la risposta potrà essere affermativa solo se i Comuni beneficiari abbiano effettivamente destinato parte delle risorse ricevute alla realizzazione del progetto volontari. Contrariamente, ancorché la domanda prevedesse l'intervento la risposta dovrà essere negativa qualora il Comune abbia destinato totalmente i contributi ricevuti all'attuazione degli altri interventi indicati nella richiesta.
Un Comune facente parte di una forma associativa può presentare domanda singolarmente per uno degli interventi che possono essere realizzati anche dai Comuni singoli? (es. videosorveglianza)	21.07.2009 06.08.2009	Sì. Purché il Comune capofila dell'Associazione non abbia richiesto lo stesso intervento includendo anche il Comune che intende chiedere il contributo singolarmente.
Se un Comune ha già beneficiato dei contributi ex L.R. n. 9/2008 per un intervento previsto anche nel Programma 2009, (es. videosorveglianza) può beneficiare del contributo erogabile	23.07.2009	Sì. Nel programma 2009 non sono previste preclusioni derivanti dal fatto di aver già beneficiato di contributi per interventi analoghi. Così se, ad esempio, un Comune ha beneficiato ex L.R. n. 9/2008 di contributi per la videosorveglianza, potrà richiedere anche contributi stanziati dal Programma 2009 per completare o ampliare il progetto già iniziato.

sulla base di tale programma per la medesima tipologia di intervento?		
L'intervento di cui alla lettera b), relativo alle sale operative, può riguardare la richiesta di contributi anche per la ristrutturazione delle sedi adibite a Comando ?	23.07.2009	No. L'intervento deve riguardare specificamente le sale operative. Non sono quindi ammesse spese per la ristrutturazione ed ammodernamento delle sedi operative della polizia locale ampiamente intese.
Gli interventi tecnico strumentali (lettera d.) possono riguardare il rinnovo di apparecchiature informatiche ?	03.08.2009	Sì. Tra le dotazioni tecnico strumentali sono certamente previste le apparecchiature informatiche ad uso della polizia locale.
Fra le dotazioni tecnico-strumentali per la polizia locale possono includersi anche i software necessari per un miglioramento della gestione del servizio?	10.08.2009	Certamente i prodotti software rientrano tra le dotazioni tecnico-strumentali, sia qualora inclusi nel nuovo hardware sia se acquistati separatamente per una migliore gestione funzionale del servizio di polizia locale.
Quando un Comune, facente parte di un'associazione, intende presentare sia una domanda per interventi richiedibili da comuni associati sia una domanda per interventi richiedibili da comuni singoli quante domande deve presentare ?	11.08.2009	Ai fini di agevolare l'attività istruttoria degli uffici regionali è opportuno presentare due domande distinte, evidenziando che nella domanda presentata in forma singola deve essere sbarrata la casella che specifica che si tratta di una domanda presentata dall'ente singolo anche se il servizio di polizia locale è svolto in forma associata
Deve essere allegato il preventivo rilasciato da una ditta per documentare il costo?	12.08.2009	No. E' importante che sia illustrato il progetto e che sia indicato il costo presunto. L'attività da rendicontare dovrà però essere quella illustrata in sede di domanda, salva autorizzazione della regione per eventuali variazioni che non potranno comunque riguardare settori d'intervento diversi.

		Il preventivo, se acquisito successivamente, dovrà quindi corrispondere agli interventi richiesti nella domanda.
Gli strumenti di autotutela (es. bastoni estensibili) e i fotocopiatori possono essere acquistati? E sotto quale lettera?	17.08.2009	Possono essere ammessi a contributo i fotocopiatori con riferimento alla lettera d) e gli strumenti di autotutela con riferimento alla lettera c)
In caso di gestione associata del servizio di polizia locale da chi deve essere presentata la domanda di contributo?	19.08.2009	La domanda va presentata dall'ente che secondo l'atto costitutivo della gestione associata (convenzione, associazione intercomunale, consorzio ecc..) ha titolo a rappresentare l'associazione. Ovviamente per evitare possibili dichiarazioni di inammissibilità in caso di domande di più comuni dell'associazione nelle materie che la delibera n. 1631 del 9 luglio riserva solo alle gestioni in forma associata (lettere b,c,d), il comune capofila (o referente) dovrà ottenere il consenso da parte dei comuni membri dell'associazione. Qualora non vi sia un comune capofila o referente la domanda sarà presentata dall'ente o associazione nelle forme previste dagli atti costitutivi dei medesimi, sempre con il consenso degli associati.
Tra le spese ammissibili per la realizzazione degli impianti di videosorveglianza (lettera a), è possibile ricomprendere gli incarichi di consulenza (es. studi di fattibilità, gestione procedure amministrative, gestione fase esecutiva,...), da affidare a soggetti esterni nei casi in cui non sia presente nell'ente personale avente le competenze tecniche e professionali necessarie ad assicurare la regolare e corretta	01.09.2009	Le spese relative agli incarichi di consulenza funzionali alla realizzazione degli impianti di videosorveglianza possono essere ricomprese fra gli oneri di progettazione e come tali sono ritenute ammissibili, purchè che l'incidenza della voce relativa agli oneri di progettazione sia congrua rispetto al totale della spesa per l'intervento e sia giustificata dalla complessità dell'intervento medesimo.

realizzazione dell'intervento?		
E' possibile chiedere il contributo per l'acquisto di cassettiere/armadi blindati per la custodia delle armi? Se sì, in quale lettera?	01.09.2009	Si, l'acquisto degli armadi/cassettiere per la custodia delle armi è finanziabile in quanto connesso all'intervento relativo all'armamento della polizia locale; la relativa spesa, quindi, dovrà essere inserita nella lettera c).
Nell'intervento di cui alla lettera c) è possibile comprendere anche i costi per corsi di addestramento all'uso delle armi?	01.09.2009	No. L'addestramento all'uso delle armi sarà oggetto di altri interventi di finanziamento regionale nell'ambito della realizzazione del programma di formazione del personale di polizia locale.
E' possibile modificare il progetto originario presentato nella domanda di contributo e se sì in quali termini ed entro quali limiti?	01.02.2010	<p>A termini di quanto previsto nella delibera n. 1631 del 6 luglio 2009, al punto 5.4 della seconda area, i contributi devono essere utilizzati per l'esecuzione degli interventi conformemente al preventivo di spesa indicato all'atto di presentazione della domanda. Eventuali variazioni o modifiche devono essere preventivamente autorizzate dalla Regione, tanto che la modifica riguardi soltanto il contenuto del progetto, lasciando invariati i costi destinati ai singoli interventi, tanto che la richiesta di modifica riguardi anche o solo la diversa destinazione delle somme ricevute tra i vari interventi.</p> <p>Pertanto, se l'ente, ricevuto il contributo si trovi nella necessità di apportare modifiche ai progetti presentati, anche nel senso di trasferire parte delle somme ricevute per un intervento per la realizzazione di un altro tra quelli previsti dalla domanda, necessiterà di preventiva autorizzazione.</p> <p>In proposito si evidenzia che, in ogni caso, le modifiche proposte, dovranno comunque riguardare tipologie di intervento originariamente indicate nella domanda di contributo, restando quindi escluso che le somme ricevute possano essere utilizzate per la realizzazione di un intervento originariamente non previsto.</p> <p>Si precisa, inoltre, che l'eventuale modifica, proposta, dovrà necessariamente tener conto dei criteri di riparto dei contributi previsti al punto 5.1 lett. a) della delibera n. 1631 del 6 luglio 2009, ove si indicano i punteggi attribuibili alle singole tipologie di intervento e si precisa quando tale punteggio viene attribuito per intero, quando per metà e quando non viene attribuito.</p>

		<p>Pertanto, qualora l'ente beneficiario abbia ricevuto per intero il punteggio previsto per un singolo intervento la modifica del costo preventivato non dovrà essere ridotta oltre il 25% del totale del contributo richiesto per tutti gli interventi.</p> <p>Tale regola non riguarda l'intervento previsto al punto 2, lettera c) "<i>Acquisto di armamento in dotazione alla polizia locale</i>", in quanto l'attribuzione del relativo punteggio massimo prescinde dall'ammontare del contributo totale richiesto rimanendo, quindi, vincolante per l'ente beneficiario del contributo l'acquisto di almeno uno strumento di quelli indicati nella domanda.</p> <p>Resta inteso, comunque, che potranno essere richieste variazioni solo tra interventi che comportino spese della medesima tipologia-unità di bilancio-, ossia di parte capitale o corrente; rientrano nella prima gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d), nella seconda gli interventi delle lettere e) ed f). Pertanto, non potranno essere autorizzate richieste di variazione al progetto originario quando le stesse comportino l'utilizzo, anche parziale, di somme originariamente destinate all'attuazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) per l'attuazione di interventi di cui alle lettere e) ed f) o viceversa.</p> <p>Da ultimo, l'autorizzazione alle variazioni dovrà essere richiesta anche nel caso in cui l'ente, a fronte di una spesa preventivata, si trovi in condizione di poter realizzare l'intervento con minor spesa e intenda utilizzare il residuo per ulteriori finalità rientranti comunque nella medesima tipologia (es. acquisto di ulteriore strumentazione non preventivamente indicata nell'ambito della lettera d)). L'ente potrà quindi procedere all'utilizzo della somma non utilizzata per l'attuazione dell'intervento originariamente previsto, previa domanda alla Regione nella quale siano indicate le ulteriori finalità che si intendono realizzare, nel medesimo ambito di intervento, con il risparmio di spesa ottenuto.</p> <p><u>Nella pagina relativa al programma di finanziamento per l'anno 2009 nel portale "polizia locale e sicurezza" è disponibile Il modulo per richiedere l'autorizzazione alla modifica dei progetti.</u></p>
<p>La L.R. 9/2009 finanzia anche – e se sì, in quale misura – i seguenti interventi finalizzati all'installazione dei sistemi di videosorveglianza: oneri per la progettazione, la</p>	<p>17.02.2010</p>	<p>Relativamente ai contributi regionali in materia di sicurezza, concessi ai sensi della LR 9/2009, per la realizzazione degli interventi di videosorveglianza, si precisa che tali finanziamenti ricoprono tutte le spese necessarie e connesse alla piena attuazione degli interventi descritti nelle domande originarie.</p> <p>Si evidenzia che l'Ente beneficiario è tenuto unicamente a presentare le</p>

<p>direzione lavori, le ispezioni geologiche, i calcoli c.a., ecc. impianti elettrici per l'alimentazione degli apparati; le strutture e le infrastrutture (pali, tralici, pozzetti, plinti, cavidotti, ecc.); le opere edili (scavi, reinterri, opere murarie, smaltimento residui da lavorazioni, ecc.)?</p>		<p>rendicontazioni dei contributi ricevuti ai sensi della richiamata legge entro la data del 31 dicembre 2011 presentando allo Scrivente Servizio una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del procedimento che attesti che l'attività per la quale è stato erogato l'incentivo sia stato realizzato nel rispetto delle disposizioni normative.</p>
<p>Che cosa succede in caso di scioglimento della forma associativa che ha beneficiato dei contributi per l'attuazione di progetti locali in materia di sicurezza ?</p>	<p>23.04.2010</p>	<p>Si premette che nell'ottica di favorire le gestioni associate di polizia locale, il "Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza 2009", prevedeva che la richiesta di contributo relativa ad alcuni interventi (lettere b,c,d) non potesse essere presentata dai Comuni singolarmente nel caso in cui esistesse una gestione associata del servizio di polizia locale. Del resto, sempre nell'ottica di favorire le forme associative, la presentazione delle domande in forma associata, secondo quanto disposto dalla delibera citata, comportava l'attribuzione di un maggiore punteggio ai fini dell'utile collocazione nella graduatoria poi formata, nonché l'ottenimento di un finanziamento che, in termini economici, costituiva una forma di premialità per le forme associative rispetto alle gestioni singole dei servizi di polizia locale.</p> <p>Fatte tali premesse, si ritiene che se la domanda di contributo è stata presentata da una forma associativa nell'interesse di tutti i Comuni originariamente aderenti alla forma associata, lo scioglimento della gestione associata prima della realizzazione del progetto presentato e quindi la mancata destinazione dei finanziamenti ricevuti per le finalità espresse con la domanda si porrebbe in contrasto con gli obiettivi sottesi all'erogazione del contributo e non giustificherebbe la loro fruibilità in capo a soggetti che si trovano ad avere un assetto istituzionale difforme da quello esistente all'atto di presentazione della richiesta. A ciò aggiungasi l'ulteriore considerazione che è sul soggetto percettore del finanziamento che grava l'onere di presentazione della rendicontazione delle spese sostenute onere che, a mente di quanto disposto dal punto 7 della seconda area del Programma regionale di finanziamento sopra richiamato, dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2011. E' di tutta evidenza, quindi, che lo scioglimento anticipato della forma associativa rende di fatto impossibile oltre che una gestione unitaria del progetto da parte</p>

		<p>del soggetto percettore del finanziamento anche l'ulteriore adempimento dell'onere di rendicontazione, posto che il soggetto medesimo non è più esistente. Premesso un tanto, deve necessariamente concludersi che l'unica modalità di gestione dei finanziamenti ricevuti conforme alla domanda presentata e alla delibera di erogazione dei finanziamenti medesimi sia rappresentata dalla prosecuzione e/o dalla reviviscenza della gestione associata tra tutti gli enti originariamente facenti parte della forma associativa per la cui attuazione il finanziamento è stato erogato.</p> <p><u>Pertanto, che nel caso di mancata prosecuzione o rinnovazione della gestione associata nel senso sopra specificato sarà necessario procedere alla revoca del finanziamento concesso.</u></p>
--	--	--